

**ProLitteris**

Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale

SSA

Société Suisse des Auteurs, société coopérative

SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SUISSIMAGE

Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune 3b 2016 – 2024***Ferrovie, Aerei, Pullman, Vetture pubblicitarie con altoparlante,
Luna-park, Battelli***

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 8 ottobre 2015. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio no. 205 del 22 ottobre 2015.

Società di gestione esecutiva

SUISA

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Sfera di clienti

- 1 Le ferrovie, le società di navigazione aerea, le aziende di trasporti in pullman, i proprietari di vetture pubblicitarie con altoparlante, i proprietari di luna-park, le società di navigazione e le aziende analoghe vengono qui di seguito denominate insieme «clienti».

B. Repertori

- 2 La tariffa concerne i **diritti d'autore** relativi
- alle opere letterarie e alle opere delle arti figurative del repertorio della ProLitteris
 - alle opere drammatiche e operistiche del repertorio della Société Suisse des Auteurs (SSA)
 - alle opere musicali non teatrali del repertorio della SUIZA (qui di seguito «**musica**»)
 - alle opere visive e audiovisive del repertorio della SUISSIMAGE
- 2.1 La tariffa concerne inoltre i **diritti di protezione affini** relativi
- ai supporti sonori in commercio e ai supporti audiovisivi in commercio del repertorio della SWISSPERFORM
 - ai programmi radiofonici e televisivi (qui di seguito insieme «emissioni») del repertorio della SWISSPERFORM

C. Oggetto della tariffa

- 3 Utilizzazione del repertorio
- 3.1 La tariffa concerne l'utilizzazione di supporti sonori e audiovisivi e la ricezione di emissioni per l'**intrattenimento di sottofondo** in veicoli, uffici, ecc. del cliente.
- Per «intrattenimento di sottofondo» si intende la funzione di accompagnamento, complementare e accessoria del repertorio.
- Non sono contemplate nella tariffa tutte quelle manifestazioni a cui ci si reca per assistere ad opere, produzioni o prestazioni o per la cui esecuzione è necessaria o essenziale l'utilizzazione di opere, produzioni o prestazioni.
- 3.2 Singole società di gestione non detengono tutti i diritti di utilizzazione in relazione con l'intrattenimento di sottofondo. Qui di seguito è stabilito relativamente alle singole utilizzazioni per quali repertori è necessaria l'autorizzazione secondo questa tariffa e per quali altri un'autorizzazione speciale.

Utilizzazione	Autorizzata secondo questa tariffa	Autorizzazione speciale necessaria
Ricezione di emissioni radiofoniche	tutti i repertori	-
Ricezione di emissioni televise	tutti i repertori	-
Ripresa differita di emissioni	musica (diritti d'autore) e repertorio Swissperform concernente supporti sonori e audiovisivi in commercio	tutti gli altri repertori in questione
Esecuzione di supporti sonori con musica in commercio	musica (diritti d'autore) e repertorio Swissperform	tutti gli altri repertori in questione
Esecuzione di supporti audiovisivi in commercio	musica (diritti d'autore) e repertorio Swissperform	altri repertori in questione (di regola rappresentati dai produttori di film)
Esecuzione di supporti sonori audiovisivi non in commercio	musica (diritti d'autore)	tutti gli altri repertori in questione (di regola rappresentati dai produttori di supporti sonori e audiovisivi)
Registrazione su supporti sonori	musica (diritti d'autore)	tutti gli altri repertori in questione
Registrazione su supporti audiovisivi	-	tutti i repertori in questione

3.3 La ricezione contemporanea e invariata di programmi radiofonici e televisivi via Internet (cosiddetto simulcasting e webcasting) è equiparata alla consueta ricezione di emissioni radiofoniche e televisive disciplinata nella presente tariffa. In particolare, per la ricezione di opere e prestazioni nell'ambito di servizi cosiddetti on-demand non viene invece applicata questa tariffa.

4 Riserve, altre tariffe

4.1 Utilizzazioni non espressamente citate non vengono disciplinate dalla presente tariffa.

4.2 Altre tariffe delle società di gestione prevalgono rispetto alla presente, per esempio per

- proiezioni di film (tariffa E)
- esecuzioni per manifestazioni danzanti e ricreative (tariffa comune Hb)
- Juke-Box (tariffa comune Ma)
- concerti (tariffe comuni Ka e Kb)
- corsi di danza, ginnastica e balletto (tariffa comune L)

4.3 La tariffa comune 3a per la ricezione di emissioni, esecuzioni con supporti sonori e audiovisivi per intrattenimento generale di sottofondo (TC 3a) rimane riservata (cifra 6).

D. Società di gestione

- 5 La SUIISA è rappresentante, per quanto concerne questa tariffa, delle società di gestione
- PROLITTERIS
 - SOCIETE SUISSE DES AUTEURS (SSA)
 - SUIISA
 - SUISSIMAGE
 - SWISSPERFORM

E. Indennità

a. Indicazioni generali

- 6 Per quei clienti titolari di una concessione di ricezione Radio o TV 2 della Billag SA, un luna-park, un veicolo, un aereo, una composizione di treno, un battello o altro mezzo di trasporto di 200 posti al massimo è esente da indennità.

- 7 Per quei veicoli, battelli e aerei (senza i luna-park) usati da clienti con sede in Svizzera o nel Liechtenstein, l'indennità vale anche per corse all'estero.

Eventuali indennità da versare a società di gestione estere vengono calcolate o rimborsate fino ad un importo pari al 90 % delle indennità in base a questa tariffa.

- 8 L'indennità viene calcolata per luna-park, azienda, veicolo, aereo, formazione di treno, battello, altro mezzo di trasporto, ecc.

Le indennità annuali sottoesposte vengono applicate soltanto in caso di stipula di contratti concernenti tutte le utilizzazioni del cliente in base a questa tariffa. L'indennità annua vale per anno civile.

Per il resto vale il sistema di calcolo più vantaggioso dei molti possibili.

b. Treni, funicolari, filovie e battelli

- 9 L'indennità viene calcolata per treno (per formazione di treno), per cabina di funicolare o di filovia e per battello ed è pari a

in CHF		70 posti al massimo	71 – 200 posti	oltre 200 posti
per giorno	Diritti d'autore	12.50	14.80	20.10
	Diritti di protezione affini	3.75	4.45	6.05
	insieme	16.25	19.25	26.15
per mese	Diritti d'autore	24.35	31.75	52.90
	Diritti di protezione affini	7.30	9.50	15.85
	insieme	31.65	41.25	68.75
per anno	Diritti d'autore	190.40	243.25	380.75
	Diritti di protezione affini	57.10	73.00	114.25
	insieme	247.50	316.25	495.00

Se la musica viene utilizzata soltanto insieme con singole comunicazioni (p.es. quando si accenna alla vettura ristorante nei treni), l'indennità ammonta a 1/3.

Per quanto riguarda i battelli, fa stato il numero dei posti a sedere all'interno.

c. Pullman

- 10 L'indennità ammonta a

in CHF		50 posti al massimo	oltre 50 posti
per mese	Diritti d'autore	24.35	31.75
	Diritti di protezione affini	7.30	9.50
	insieme	31.65	41.25
per anno	Diritti d'autore	190.40	243.25
	Diritti di protezione affini	57.10	73.00
	insieme	247.50	316.25

d. Aerei

11 L'indennità ammonta a

in CHF		50 posti al massimo	51 – 100 posti	101 – 200 posti	oltre 200 posti
per mese	Diritti d'autore	52.50	131.25	210.00	288.75
	Diritti di protezione affini	15.75	39.40	63.00	86.65
	insieme	68.25	170.65	273.00	375.40

Se viene utilizzata musica soltanto durante le fasi di decollo e di atterraggio, e durante il volo non ne viene trasmessa neanche tramite cuffie, l'indennità ammonta a 1/3.

e. Vetture pubblicitarie con altoparlante12 L'indennità ammonta per **mese** e **vettura** a

in CHF		
per mese	Diritti d'autore	250.00
	Diritti di protezione affini	62.25
	insieme	312.25

f. Luna-park13 L'indennità ammonta per **luna-park** a

in CHF		Giostra per bambini e giochi	altri
per giorno	Diritti d'autore	21.15	21.15
	Diritti di protezione affini	6.35	6.35
	insieme	27.50	27.50
per anno	Diritti d'autore	243.25	338.45
	Diritti di protezione affini	73.00	101.55
	insieme	316.25	440.00

Negli importi per anno si tiene già conto di una durata della stagione inferiore a 12 mesi.

g. Indennità minima per autorizzazione

- 14 L'indennità minima per autorizzazione ammonta a CHF 30.00 per diritti d'autore e CHF 10.00 per diritti di protezione affini.

h. Riduzioni

- 15 Quei clienti che stipulano con la SUISA contratti pluriennali concernenti tutte le loro manifestazioni, hanno diritto ad una riduzione del 10 % se si attengono alle disposizioni del contratto e di questa tariffa.

Quelle associazioni che per tutti i loro membri stipulano un contratto concernente tutte le manifestazioni dei loro membri in base a questa tariffa e che riscuotono interamente le indennità per i loro membri inoltrandole alla SUISA, hanno diritto ad un ulteriore ribasso del 20 % qualora si attengano alle disposizioni del contratto e della tariffa.

i. Imposte

- 16 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2016: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

k. Supplemento in caso di violazione della legge

- 17 L'indennità raddoppia
- se viene utilizzata musica senza l'autorizzazione della SUISA
 - se l'organizzatore fornisce intenzionalmente o per grave negligenza indicazioni inesatte o incomplete.
- 18 Una pretesa per danni e interessi superiori è riservata.

F. Conteggio

- 19 I clienti trasmettono alla SUISA tutte le indicazioni necessarie per il calcolo entro un periodo di 30 giorni da quello della manifestazione, dopo l'inizio delle manifestazioni o entro i termini previsti nell'autorizzazione.

G. Pagamenti

- 20 Le fatture della SUISA sono dovute entro i termini fissati nelle autorizzazioni, altrimenti entro i 30 giorni. Per interessi sulle pretese di indennizzo fanno stato le regole legali generali.

- 21 La SUISA può richiedere degli acconti mensili o comunque periodici per un importo pari all'indennità prevista o per un importo pari all'indennità dell'anno precedente.
- 22 La SUISA può esigere garanzie o acconti da clienti che non hanno rispettato i termini di pagamento, o che devono le indennità annue di oltre CHF 20'000.00.

H. Elenchi della musica utilizzata e dei supporti sonori utilizzati

- 23 Le società di gestione rinunciano a questi elenchi in caso di manifestazioni autorizzate, fintantoché non pattuito altrimenti nell'autorizzazione.

I. Periodo di validità

- 24 Questa tariffa è valida a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016.
- 25 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di anno in anno, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- 26 Se nessuna nuova tariffa è in vigore dopo la scadenza di questa tariffa, e anche se una richiesta di approvazione sia stata depositata, la durata di validità della presente tariffa è prolungata fino all'entrata in vigore della nuova tariffa.